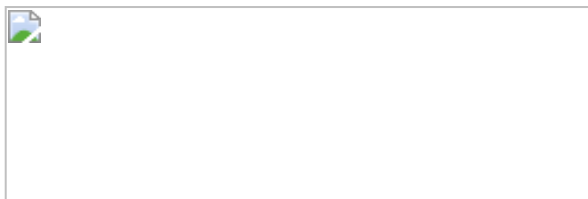


- **Oggetto:** Personale ATA: il Tribunale di Bologna condanna il Ministero dell'Istruzione per abuso di contratti a termine
- **Data ricezione email:** 23/04/2026 12:06
- **Mittenti:** UIL Scuola Bologna - Gest. doc. - Email: bologna@uilsuola.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** UIL Scuola Bologna <bologna@uilsuola.it>

## Allegati

| File originale       | Bacheca digitale? | Far firmare a | Firmato da | File firmato | File segnato |
|----------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| logo UIL Bologna.png | NO                |               |            | NO           | NO           |

## Testo email



[CLICCA QUI PER I CONTATTI](#)

*La UIL Scuola Bologna ottiene un'importante vittoria per un collaboratore scolastico precario da cinque anni nello stesso istituto*

Con sentenza del 24 marzo 2026, il Tribunale di Bologna — Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso dalla **UIL Scuola di Bologna** in favore di un collaboratore scolastico tecnico (Addetto Aziende Agrarie), condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a **sei mensilità** dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rifusione delle spese di lite.

Il lavoratore aveva prestato servizio con cinque contratti a tempo determinato consecutivi — dall'anno scolastico 2020/2021 al 2024/2025 — tutti presso il medesimo istituto scolastico, su posto interno, per un periodo complessivo ampiamente superiore ai 36 mesi. Il Tribunale ha riconosciuto che tale reiterazione non rispondeva ad alcuna esigenza effettivamente temporanea, ma copriva una stabile necessità dell'Amministrazione, configurando un abuso censurabile sia sul piano del diritto europeo sia su quello interno.

Il giudice ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata dal Ministero, confermando che il termine per impugnare decorre dall'ultimo contratto della sequenza. Ha inoltre applicato la nuova e più favorevole disciplina risarcitoria introdotta dall'**art. 12 del D.L. 131/2024** — convertito con L. 166/2024 — che eleva il tetto massimo dell'indennità a 24 mensilità, ritenendola immediatamente operante anche per le violazioni già realizzate al momento della sua entrata in vigore.

Il ricorso è stato patrocinato dagli **avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso**.

**« Questa sentenza dimostra che il precariato storico del personale ATA non è una condizione accettabile né inevitabile. Chi lavora per anni nello stesso istituto, svolgendo le stesse mansioni su posti strutturalmente necessari, ha diritto a vedere riconosciuto l'abuso subito e a ottenere un adeguato risarcimento. Continueremo a sostenere ogni lavoratore che si trovi in questa situazione. »**

**Marco Mendola, Responsabile provinciale UIL Scuola Bologna**

Da affiggere all'albo sindacale della scuola,  
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70